

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOMEZZI ATTREZZATI ED OMOLOGATI PER IL TRASPORTO MULTIPLO (TIPO PULMINO) DELLE PERSONE IN TRATTAMENTO DIALITICO PER L'AREA ISONTINA DI ASUGI.

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, IMPORTO E CIG

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trasporto (non in ambulanza) delle persone in trattamento dialitico per l'ASUGI per un periodo di 6 mesi.

L'Azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi della stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, senza che la Ditta appaltatrice abbia diritto ad alcuna indennità di rivalsa.

Il valore complessivo dell'appalto viene stimato in presunti **Euro 125.000,00 IVA esclusa se dovuta** (Importo a base d'asta per 6 mesi pari ad Euro 62.500,00 + eventuali 6 mesi di rinnovo pari ad Euro 62.500,00).

CIG: A042829D08.

ART. 2 - DURATA E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto avrà durata presumibilmente di 6 mesi a decorrere presumibilmente dall'01/02/2024 con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori 6 mesi.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla modifica o alla riduzione del servizio, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'affidamento, potranno essere autorizzate dall'ASUGI con ordine scritto, purché rientranti nel limite massimo previsto dalla soglia comunitaria.

L'ASUGI potrà recedere anticipatamente dal contratto, anche in forma parziale, qualora nel servizio intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni senza che l'operatore economico abbia diritto ad alcuna indennità di rivalsa, nonché in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall'ASUGI, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto riguarda il servizio di accompagnamento delle persone in trattamento emodialitico deambulanti e non, compresi i pazienti sottoposti a dialisi peritoneale, residenti nel territorio di ASUGI, dal domicilio al luogo di terapia e il tragitto inverso al termine della terapia, compreso l'accompagnamento ai piani, secondo turni stabiliti dal Responsabile dei Centri di dialisi di riferimento o suo Delegato.

Il servizio prevede di norma la presenza di un'autista e, qualora richiesto per particolari esigenze, un operatore per il servizio di accompagnamento.

Sono esclusi dal presente servizio i trasporti da effettuarsi con ambulanza.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Modalità di espletamento del servizio

Il servizio prevede il trasporto dei pazienti dal proprio domicilio al Centro Dialisi di riferimento (come indicato nell'allegato "Elenco utenti dialisi") e viceversa.

I pazienti dovranno essere presenti presso il centro dialisi 15 minuti primi l'inizio della terapia.

Il servizio dovrà essere garantito di norma dal lunedì al sabato, lungo tutto l'arco dell'anno, festività infrasettimanali incluse ed in caso in cui si verifichino due o più giorni di festività consecutivi.

Il servizio potrà essere richiesto anche durante la domenica o in base a eccezionale diversa programmazione da parte dei Centri Dialisi.

L'attività di trasporto deve essere erogata in **forma multipla** (intesa come trasporto di più pazienti presso un unico Centro Dialisi). Il trasporto prevede sia tratte urbane che extra urbane.

Il **trasporto multiplo** è effettuabile quando la percorrenza tra le sedi di partenza e/o destinazione non comportano un incremento complessivo di tempo superiore di norma a 30/40 minuti tra il primo e l'ultimo utente trasportato.

Il **trasporto singolo** è considerato eccezionale e dovrà essere autorizzato dai Responsabili dei Centri Dialisi e/o dal referente individuato dalle singole aziende.

Compatibilmente con le condizioni del traffico e meteo:

- il percorso dovrà essere il più breve possibile, sia in andata che in ritorno
- il tempo massimo di permanenza del paziente sul mezzo non dovrà essere superiore a 50 minuti, come indicato nell'allegato tecnico;
- il tempo di attesa massimo del paziente tra la fine del trattamento dialitico e la presa in carico per il viaggio di ritorno non potrà superare i 30 minuti, come indicato nell'allegato tecnico.

È prevista in casi eccezionali una tolleranza nelle tempistiche di permanenza e/o di attesa di max 10 minuti.

Il Responsabile del Servizio di Emodialisi o il personale da lui delegato, nell'ambito delle sue facoltà e possibilità, e delle esigenze cliniche e famigliari dei pazienti, organizzerà i turni dialitici favorendo la presenza di assistiti residenti in ambiti territoriali omogenei e conseguentemente programmerà l'inizio delle sedute in modo tale da ridurre al minimo i tempi d'attesa degli assistiti sia al momento dell'inizio della terapia che al momento del rientro a domicilio.

Si rinvia alle specifiche tecniche dettagliate nell'allegato tecnico.

4.2 Prescrizioni inerenti i mezzi

Pur nel quadro della necessaria flessibilità richiesta per la realizzazione del servizio di cui trattasi, la ditta aggiudicataria dovrà garantire, oltre il rispetto della normativa in materia di sicurezza (dal D. Lgs. 81/08):

- 1) l'utilizzo di automezzi attrezzati ed omologati per il trasporto multiplo, che garantiscano il massimo comfort, sia per gli allestimenti interni sia per il sistema di condizionamento per il periodo estivo ed invernale, in grado di effettuare tutti i tragitti previsti indipendentemente da condizioni meteo e/o morfologiche del territorio servito. I mezzi dovranno essere altresì dotati di motori a basso inquinamento adeguati alle norme europee e non dovranno avere una età media superiore ai dieci anni. Comunque ogni singolo automezzo non deve superare i dodici anni di massima anzianità, dalla data di prima immatricolazione, per tutto il periodo contrattuale fatta esclusione per i mezzi di riserva. I mezzi dovranno rispettare la normativa europea ed essere almeno di classe Euro tre;
- 2) gli automezzi dovranno essere singolarmente coperti da polizza di assicurazione RCA con massimale illimitato.

4.3 Prescrizioni inerenti il personale

Il personale adibito alla guida dei veicoli dovrà essere in possesso della **patente cat. B e del certificato di abilitazione professionale rilasciato dai competenti uffici della motorizzazione civile.**

Gli operatori impiegati nel servizio dovranno aver conseguito l'**attestato BLS (BASIC LIFE SUPPORT)**.

Gli operatori addetti al servizio di trasporto dei pazienti sottoposti a trattamento emodialitico devono:

1. prelevare il paziente presso il domicilio per condurlo al centro dialisi e alla conclusione della terapia ricondurlo al suo domicilio;
2. adottare la cautela e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (salita e discesa dai mezzi, apertura e chiusura porte...) fino alla presa in carico da parte della struttura Sanitaria e viceversa;
3. garantire l'assistenza ed il sostegno continuativo all'utente dializzato per eventuali problematiche che dovessero insorgere durante il tragitto;
4. provvedere all'accompagnamento del paziente ai piani, sia presso la residenza che presso il centro dialisi qualora si renda necessario per le condizioni fisiche del paziente e/o per situazioni strutturali (mancanza ascensore, ecc...).
5. accedere ai centri dialisi unicamente nei tempi e con le modalità indicate dai Responsabili dei centri medesimi
6. qualora al domicilio fornito non trovassero l'utente dovranno informare immediatamente il Centro Dialisi che provvederà a verificare il motivo dell'assenza.

La ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente capitolato, a conoscenza delle diverse problematiche concernenti le peculiarità del servizio nonché della morfologia del territorio sul quale sono chiamati ad operare.

4.4 - Oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario

La Ditta aggiudicataria si impegna entro 10 giorni dall'avvio del servizio a fornire:

- a) attivazione numero dedicato h 24 e altri recapiti richiesti per l'esecuzione del servizio
- b) l'elenco dei mezzi impiegati, con copia dei relativi libretti di circolazione;
- c) l'elenco del personale impiegato nel servizio con le relative mansioni, nonché gli estremi della patente di guida e certificazioni BLS;
- d) il programma dei trasporti (generalità utente e giornate di terapia) con riepilogo dei tragitti scelti. L'elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazioni significative;
- e) il nominativo del Coordinatore del servizio e recapito telefonico.

La ditta si impegna altresì:

- f) a garantire la regolarità del Servizio con proprio personale qualificato sia sul piano tecnico che su quello dell'esperienza specifica nel settore e con mezzi adeguati;
- g) garantire un numero di automezzi numericamente sufficiente rispetto alle prestazioni richieste;
- h) procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia, ripristino delle dotazioni, assicurazione, messa in sicurezza dei mezzi;
- i) garantire la sostituzione dei mezzi per la continuità del servizio;
- j) fornire ogni operatore di cartellino di riconoscimento;
- k) non affidare la guida dei mezzi ad autisti che abbiano svolto servizio notturno immediatamente precedente al turno di trasporto dializzati;
- l) garantire momenti di aggiornamento-formazione specifica del proprio personale da realizzarsi al di fuori dell'attività;
- m) in caso di guasto, infortunio od altra causa imprevedibile durante l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare senza oneri aggiuntivi, entro 45 minuti, la

- tempestiva sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati aventi analoghe caratteristiche oppure la sostituzione del personale;
- n) i mezzi dovranno essere sempre in perfette condizioni di pulizia, in regola con quanto previsto dalla vigente normativa. Qualora sia stato eseguito il trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e contagiose, ovvero quando nell'automezzo sia avvenuto spandimento di sangue o di altro liquido organico, le operazioni di pulizia e sanificazione disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto o al massimo in giornata.

Tutte le spese di gestione degli automezzi (tassa di circolazione, assicurazione, manutenzione) si intendono a totale carico della ditta. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non dovrà in alcun modo comportare soluzione per la continuità operativa del servizio.

L'aggiudicatario è inoltre obbligato ad osservare – e a far osservare al proprio personale - tutte le disposizioni di carattere organizzativo, regolamentare ed igienico che l'Amministrazione dell'ASUGI ritenga di dover impartire sulle modalità di esecuzione del servizio, oltre che tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, di antincendio, di igiene pubblica, o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO, REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

5.1 - Personale dell'Operatore economico aggiudicatario

L'Aggiudicatario dovrà garantire il servizio in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Capitolato, avvalendosi, per l'espletamento dell'attività richiesta, del numero di operatori sufficienti a garantire le esigenze previste.

Il personale impiegato, di sicura e specchiata onestà, deve possedere i requisiti di professionalità e flessibilità necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. In particolare, le attività inerenti al servizio richiedono operatori opportunamente formati ed istruiti, per cui è indispensabile che il personale adibito al servizio sia in possesso dei titoli richiesti al punto 4.3 (patente cat. B e certificato di abilitazione professionale rilasciato dai competenti uffici della motorizzazione civile e dovranno aver conseguito l'attestato BLS (BASIC LIFE SUPPORT)).

Gli operatori impiegati nei servizi dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.

L'Aggiudicatario è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e normative contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Inoltre, tutto il personale dovrà essere in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

In caso di **scioperi** del personale del soggetto aggiudicatario o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, malattie, ecc.), il servizio dovrà essere comunque

garantito. Poiché il servizio contemplato è da considerarsi servizio pubblico essenziale, lo stesso non potrà venir soppresso o ridotto per nessuna ragione.

Sono estese, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 62/13 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

5.2 - Responsabile del servizio

La ditta provvederà a nominare un responsabile dell'attività oggetto dei servizi – che dovrà avere svolto per almeno 2 anni consecutivi (nell'ultimo quinquennio) analoga attività - e ne comunicherà il nominativo e numero di cellulare alle aziende di riferimento entro quindici giorni dall'avvio dell'appalto.

Il responsabile dovrà essere reperibile telefonicamente durante l'orario di espletamento del servizio 06.00 – 21.00.

Il responsabile:

- avrà il compito di interloquire per tutti i servizi oggetto del presente capitolato con il Direttore dell'Esecuzione nominato dall'ASUGI oppure con un suo delegato;
- è il referente della ditta nei confronti dell'ASUGI per il regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato;
- dovrà segnalare tempestivamente all'ASUGI eventuali lamentele o disservizi riscontrate durante l'esecuzione del servizio e si rapporterà con il personale addetto alla verifica dell'attività stessa;
- è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni richieste e sarà, altresì, responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutti i servizi previsti;
- dovrà provvedere al monitoraggio del servizio, proporre azioni correttive in caso di inefficienze del servizio e valutare l'efficacia delle azioni medesime;
- è responsabile del comportamento degli operatori impiegati nel servizio;
- partecipa alle verifiche relative ai controlli di qualità e funzionalità del servizio;
- trasmettere trimestralmente all'Azienda l'esito del monitoraggio sulla qualità del servizio.

L'eventuale sostituzione del responsabile del servizio dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima a mezzo e-mail/pec, allegandone il curriculum vitae e previa accettazione da parte di ASUGI.

Per la gestione del servizio il Responsabile si potrà avvalere di un Responsabile di commessa, che si rapporterà con l'ASUGI per la gestione delle pratiche amministrative e contabili (es. fatture, pagamenti, ecc.).

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dal presente Capitolato fatte in contraddittorio con il Responsabile di cui al presente articolo, si intendono fatte direttamente all'Aggiudicatario.

ART. 6 - AVVIO DEL SERVIZIO E VARIAZIONI IN ESECUZIONE

L'ASUGI fornisce alla ditta aggiudicataria l'elenco degli utenti per i quali attivare il servizio di trasporto.

L'elenco dovrà indicare:

- i dati anagrafici del paziente
- l'indirizzo e la località di residenza
- recapito telefonico
- eventuali ausili utilizzati dallo stesso
- il centro di dialisi di riferimento
- l'orario di inizio e fine terapia

Le variazioni a tale elenco (nuovi utenti, modifiche giornate terapia...) che si dovessero verificare nel corso del svolgimento del servizio saranno comunicate alla ditta aggiudicataria a mezzo e-mail direttamente dal Centro Dialisi.

La ditta aggiudicataria dovrà attivare la presa in carico di eventuali nuovi pazienti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un (1) giorno dalla richiesta d'attivazione da parte del Centro Dialisi, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali.

Qualora, per esigenze cliniche, i turni dialisi dovessero subire eccezionalmente delle modifiche anche considerevoli nell'arco della giornata, la ditta dovrà garantire la disponibilità all'effettuazione del servizio anche dopo le ore 20.00 e comunque non oltre le ore 22.00.

Per quanto riguarda gli eventuali trasporti aggiuntivi che per esigenze riguardanti l'attività dei Centri Dialisi si rendessero necessari, questi dovranno essere programmati e autorizzati dal Responsabile dei Centri dialisi.

La ditta al fine di garantire la comunicazione continua tra i propri mezzi/operatori e i centri dialisi, anche al fine di consentire interventi sostitutivi di emergenza o altre problematiche che potrebbero insorgere durante il tragitto, dovrà mettere a disposizione un numero telefonico dedicato attivo h 24.

ART. 7 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dall' art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, è tenuta all'osservanza di quanto disposto al comma 1).

L'Aggiudicatario è escluso preventivamente dall'obbligo di coordinamento e di redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti.

Il personale dell'aggiudicatario dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'operatore economico stesso) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. I controlli sanitari, a cura e a spese dell'aggiudicatario, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni

acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'ASUGI e dal medico competente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento l'ASUGI potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Qualsiasi violazione di norme di prevenzione infortuni ed igiene di lavoro, da parte dell'Appaltatrice nei confronti dei lavoratori, risulta violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di questa Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e, pertanto, se contestata in modo documentato, potrà diventare causa di immediata risoluzione del contratto.

ART. 8 - CONTRATTI DI LAVORO

L'Operatore economico si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

L'Aggiudicatario si impegna ad assolvere agli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

ART. 9 - ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI

L'impresa appaltatrice dovrà stipulare, prima dell'inizio dell'appalto, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una polizza RCT/RCO per un importo che dovrà essere congruo alla tipologia del servizio da svolgere, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto del presente Capitolato, ferma restando l'intera responsabilità dell'impresa anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Esonera infine l'Azienda da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'amministrazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno, che per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare all'ASUGI, nei confronti del personale addetto compresi i soci lavoratori e dei terzi, e si impegna quindi al pronto risarcimento del danno in forma diretta o tramite idonea assicurazione all'uopo stipulata, fatto salvo ogni eventuale potere di rivalsa da parte dell'Azienda nelle forme consentite dalla legge.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, entro il termine indicato nella comunicazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva

con le modalità di cui all'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

L'ASUGI potrà in qualunque momento trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l'applicazione di eventuali penalità. In tali ipotesi l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione dell'ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data della relativa comunicazione. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'aggiudicataria, come specificato nel presente Capitolato, l'Azienda incamererà, con atto amministrativo, a titolo di penale, detto deposito cauzionale fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni.

Lo svincolo del suddetto deposito, verrà accordato, previa richiesta da parte dell'Operatore economico affidatario, dall'amministrazione appaltante a seguito di accertamenti sulla regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16 bis, comma 10, L. 2/2009.

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, garantendo le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. (si rimanda altresì a quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei pareri 23/01/2013 n. 41 e 30/04/2014 n. 19)

ART. 12 - CONTROLLI E PENALITA'

L'ASUGI, tramite i propri rappresentanti di concerto con il Responsabile della S.C. Sistema 118, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

L'ASUGI può effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature e sul personale utilizzato dall'aggiudicataria, per accertare che vi sia una perfetta rispondenza alle clausole del contratto e sia garantita la massima sicurezza.

A tal fine l'Aggiudicatario assume l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione inerente il servizio in oggetto tenuta presso la sua sede legale o presso un indirizzo comunicato preventivamente all'ASUGI.

Nello specifico rientrano nei controlli ordinari, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo assistente), i controlli:

- sullo svolgimento a regola d'arte dei servizi affidati;
- sulla corrispondenza quali-quantitativa delle prestazioni erogate rispetto a quanto richiesto dall'ASUGI, nonché a quanto proposto dall'aggiudicataria in sede di offerta.

Allorché si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell'espletamento dei servizi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, redigerà un apposito verbale di contestazione, da inviare alla ditta aggiudicataria tramite Posta Elettronica Certificata assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni lavorativi, per la presentazione delle controdeduzioni.

Su tale documentazione si svolgerà un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ASUGI e il Responsabile del servizio, all'esito del quale verrà decisa l'eventuale comminazione della penale.

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato d'appalto contestati con verbale verificato in contraddittorio con l'aggiudicatario, comporterà l'applicazione delle penali sotto-specificate:

1. per la mancata erogazione del servizio nei tempi stabiliti: penale di € 100,00 per ogni evento;
2. per ogni segnalazione documentata di comportamento scorretto o maleducato nei confronti dell'utenza e degli operatori del ASUGI, penale di € 100,00;
3. accesso al Centro Dialisi in ritardo rispetto all'inizio della terapia (art. 4.1) € 50 per singolo paziente;
4. superamento dei tempi massimi di permanenza sul pulmino e/o presso il centro € 50 per singolo evento;
5. per la mancata reperibilità telefonica del Responsabile del servizio e/o suo sostituto penale di € 150,00 per evento;
6. per le mancate osservanze delle disposizioni generali, penale da € 100,00 a € 1.000,00. La variabilità della penale sarà applicata in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione;
7. per altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento o non conformità: penale da € 100,00/giornaliere a € 1.000,00/giornaliere, in relazione alla gravità del fatto;

8. per la mancata messa a disposizione o aggiornamento dell'elenco relativo al personale impiegato nell'appalto: penale di € 100,00/evento;
9. per la mancata sostituzione del personale non di gradimento dell'Azienda: penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta sino ad un massimo di € 1.000,00.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata. Le sanzioni sono cumulabili.

La penale sarà comunicata formalmente all'Aggiudicatario a mezzo PEC e dedotta dall'importo della fattura in fase di liquidazione.

L'applicazione di 3 penali nell'arco di dodici mesi comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASUGI potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ed assicurare direttamente la continuità del servizio, come previsto all'art. 124 dello stesso Decreto, nei seguenti casi:

1. mancato avvio del servizio per causa imputabile all'affidatario;
2. mancato superamento del periodo di prova;
3. documentate contestazioni relativamente all'espletamento del servizio;
4. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio in argomento;
5. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
6. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine e/o l'operatività dell'Amministrazione;
7. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023;
8. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
9. irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
10. perdita da parte del concessionario dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto della concessione o per contrarre con la pubblica amministrazione;

11. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.
12. gravi violazioni delle clausole contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale, anche di uno soltanto degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
13. grave violazione dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
14. in caso di frode, grave negligenza.

Si sottolinea che il contratto può essere risolto, in qualsiasi momento, se il servizio non viene svolto secondo le prescrizioni del presente Capitolato. già dal primo giorno di avvio del servizio.

In caso di risoluzione, l'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura, secondo previsioni di legge, addebitando alla Ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno, non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata dell'obbligazione.

Qualora l'Aggiudicatario non corrispondesse pienamente agli obblighi contrattuali, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, che non consentano la prosecuzione neppure temporanea della gestione del servizio medesimo, sarà facoltà dell'Amministrazione di dichiarare, in qualsiasi momento, risolto il contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, l'ASUGI procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 15 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

15.1 - TARIFFAZIONE

Le prestazioni oggetto dell'appalto verranno remunerate come di seguito indicato:

importo forfettario mensile per paziente

Non potranno essere richieste maggiorazioni di prezzo per il tragitto effettuato per raggiungere il punto di presa in carico del paziente.

Nel caso che un paziente, anche una volta raggiunto il Centro Dialisi, non dovesse avere bisogno del trasporto per più di 15 giorni/mese (ad es. per ricovero), nella fattura dovrà essere imputato il pagamento del tragitto previsto, ridotto del 50%.

Nei seguenti casi:

- servizio di accompagnamento dell'utente ai piani, sia presso la residenza che presso il centro dialisi con l'utilizzo di appositi ausili messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria;
- richieste urgenti o straordinarie che richiedono l'immediato intervento della ditta aggiudicataria, tramite chiamata al numero di pronta reperibilità;

verrà riconosciuta una maggiorazione complessiva una tantum che non potrà essere superiore ad €5,50 (importo a base d'asta) a utente.

Le tariffe proposte saranno onnicomprensive delle seguenti voci:

- assistenza e accompagnamento durante il tragitto fino al Centro di dialisi;
- spese derivanti dall'utilizzo del mezzo (autovettura, pulmino, autoambulanza);
- ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Nell'offerta economica dovrà essere indicato anche la tariffa praticata per il viaggio con un paziente ulteriore, non rientrante tra quelli presi in carico mensilmente (trasporto extra).

15.2 - FATTURAZIONE

L'aggiudicatario dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all'ASUGI, che dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza.

Il pagamento avverrà ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il

Tesoriere dell'ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell'operatore economico.

Le fatture, esclusivamente in forma elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all'art. 17 ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015.

A partire dal 01/01/2021 per quanto riguarda l'acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini per la trasmissione telematica degli ordini. Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d'acquisto al fine di dar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento.

Si precisa che in caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi, dovrà essere presentata un'unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli.

A richiesta dovranno essere esibite le relative copie delle buste paga ed ogni altra documentazione richiesta dall'ASUGI.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell'esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario.

La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti.

Su ogni singola fattura a fianco del numero di conto corrente su cui verranno eseguiti i pagamenti, l'aggiudicataria dovrà indicare la dicitura "dedicato" ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario esegue in proprio quanto oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. La cessione del credito è regolata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

ART. 17 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario e tutti i suoi operatori incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679,

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire tempestivamente ogni caso rilevante al Responsabile di commessa, che dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ASUGI.

Dovrà essere data evidenza all'ASUGI delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopracitata.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, l'ASUGI, titolare del trattamento dei dati personali, designerà l'affidataria, tramite separato provvedimento, quale responsabile esterno del trattamento nella persona del suo legale rappresentante, in ragione dello svolgimento del servizio in oggetto. Nell'atto di nomina saranno precisati in particolare gli adempimenti dovuti, i quali verranno comunque meglio esplicitati nella nota di comunicazione dell'avvenuta nomina al legale rappresentante. Copia della lettera di comunicazione andrà sottoscritta per presa visione e restituita ad ASUGI.

ART. 17.1 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla presente gara sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l'espletamento delle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle pratiche di gara e che tali dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e della sua successiva gestione.

Si evidenzia altresì che tali dati non saranno diffusi, fatti salvi i diritti di accesso ex L. 241/90 o ex D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 5, (Accesso Civico), che potrebbe comportare anche l'eventuale obbligatorietà di comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. È fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti.

Gli interessati che conferiscono tali dati godono comunque dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" e agli artt. da 15 a 23, Considerando da 63 a 73 del citato RGPD, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la riguardano nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento o di chiederne la limitazione per motivi illegittimi.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, tasse, registrazioni, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula dell'affidamento, sono a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 19 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Operatore economico aggiudicatario eleggerà domicilio legale nel territorio dell'area isontina di ASUGI.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.

ART. 21 – OBBLIGHI CONTRATTUALI AL TERMINE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire una corretta ed efficace prosecuzione del servizio alla sua scadenza da parte della nuova ditta subentrante, l'azienda cessante deve entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, inoltrata dall'ASUGI o dal nuovo aggiudicatario, fornire un report dettagliato sottoscritto dal rappresentante legale contenente:

- i dati relativi all'attività svolta negli ultimi 6 mesi;
- elenco del personale impiegato indicante livello d'inquadramento, qualifica, mansioni, carichi di lavoro, CNL applicato, orari e turni;
- importo oneri gestione automezzi/attrezzature/beni di consumo utilizzati nell'espletamento del servizio.

Per le stesse finalità si prevede, che nei 30 giorni precedenti al cambio di titolarità del contratto d'appalto, si svolga un incontro tra la ditta subentrante e quella cessante affinché avvenga uno scambio d'informazioni necessarie alla gestione del servizio, di tale incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto da entrambi i legali rappresentanti o da un loro delegato da consegnare all'ASUGI.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato d'appalto, si richiamano le norme comunitarie, quelle nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia, la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del codice civile e ogni altra norma comunque applicabile.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASUGI.

ART. 23 – AVVERTENZE

L'Operatore economico che presenta offerta è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni stabilite dal presente Capitolato per la prestazione di servizi.

Il Direttore della S.C. Direzione
Amministrativa di presidio ospedaliero
e territorio isontino
Avv.to Fosca Togni